

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Comune di Marsala

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

“Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione dei cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il canile Municipale di Marsala”.

Codice C.I.G.: ZA3191F111

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a) Il plico contenente la busta interna «A» con la documentazione di cui al successivo Articolo 2, la busta interna «B» con l'offerta economica di cui al successivo Articolo 3, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Marsala, Ufficio Protocollo Generale, via Garibaldi, 91025 Marsala (TP);
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), tramite posta e/o posta celere o corriere, e rischio del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 26/08/2016 pena l'esclusione dalla gara. E' ammessa la presentazione “brevi manu” del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a);
- c) il plico deve recare all'esterno la seguente dicitura: **“Gara, a Cottimo Fiduciario, per l'affidamento della “Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione dei cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il canile Municipale di Marsala”. NON APRIRE AL PROTOCOLLO**
- d) il plico deve essere debitamente chiuso e sigillato e, in ogni caso chiuso in modo da escludere ogni manomissione;
- e) le buste interne devono essere chiuse e recare l'intestazione del mittente; le buste interne contenenti la documentazione (busta “A – Documentazione”) e l'offerta economica (busta “B - Offerta economica”) devono essere chiuse in modo da escludere ogni manomissione;
- f) il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti la dicitura inequivocabile, rispettivamente, come segue:

«A - Documentazione»

«B - Offerta economica»

Art. 2. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «A - Documentazione»

La prima busta, con la dicitura **“DOCUMENTAZIONE”** apposta all'esterno della stessa, dovrà contenere a pena di esclusione: Dichiarazione di non avere nulla a pretendere in caso di mancato finanziamento del servizio o fornitura di che trattasi.

- A.** L'istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana ed una o più dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in unico contesto, autenticate o accompagnate dalla fotocopia di un documento in corso di validità ai sensi dell'art.47 DPR. 445 del 2000, con cui il titolare della ditta individuale concorrente o il legale rappresentante della ditta costituita in forma societaria, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:

a.1 - ha preso piena ed integrale conoscenza del Bando di gara e del Capitolato d'oneri con i relativi allegati e che ne accetta, senza alcuna riserva, tutte le condizioni;

- ha preso conoscenza dei mezzi e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari;
- ha formulato l'offerta economica dopo una adeguata valutazione del costo dei servizi e delle forniture da impiegare, ha giudicato l'appalto stesso realizzabile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- ha tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e valutato i costi dei rischi specifici della propria attività;
- autorizza l'Amministrazione Comunale a trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC), indicandone l'indirizzo, le comunicazioni di cui all'art.76 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

a.2 Indica le generalità, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di rappresentanza e dei direttori tecnici (per ogni tipo di società) attualmente in carica (per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci); degli institori ex art.2203 del c.c. e dei procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

a.3 indica le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

a.4 dichiara che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche indicate al punto a.2 non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. **80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)** del **D. Lgs. n. 50/2016**, e in particolare:

- (art. 80, comma 1):

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- art. 80, comma 2:

-che non sussistono, a proprio carico, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- art. 80, comma 4:

-che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)

-di essere consapevole che sarà escluso dalla procedura d'appalto in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che il sottoscritto operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) la partecipazione del sottoscritto operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016, non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) Il sottoscritto operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) Il sottoscritto operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) Il sottoscritto operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) Il sottoscritto operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) Il sottoscritto operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che

ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. *La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

m) Il sottoscritto operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

-Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione di cui all'art. 80, comma 2, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

-In conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

-Come stabilito dall'art. 80, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 dello stesso Decreto.

Dichiara inoltre:

a.5 che ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nella provincia di Trapani;

a.6 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, indicando le sedi INPS e INAIL competenti relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS e il numero di PAT posizione assicurativa territoriale - dell'INAIL e il CCNL applicato);

a.7 che ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2013, 2014 e 2015), un fatturato minimo annuo (iva esclusa) almeno pari all'importo a base d'asta (**€32.010,00**).

a.7-bis che ha effettuato nei tre anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi relativi alla tipologia di attività oggetto della presente gara, o analoghi, a favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo annuo (iva esclusa) almeno pari al valore dell'appalto (**€ 32.010,00**), indicando i committenti, i periodi e gli importi;

a.8 che è iscritto, per la categoria adeguata all'oggetto del presente appalto, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, specificando i seguenti dati: numero e data di iscrizione, forma giuridica e durata, data di iscrizione/termine.

a.9 di assumere, in caso di affidamento dell'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dell'art. 2 comma 2 L.R. 20/11/2008 n°15, e si impegna ad adempiere a tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;

a.10 di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta la nullità del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in concreto utilizzati.

a.11 di essere a conoscenza che è tenuto ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;

a.12 La Ditta concorrente dichiara espressamente e in modo solenne, ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa":

- di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi, come si obbliga, altresì espressamente, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- di obbligarsi, come si obbliga, ancora espressamente, a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse";
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà "servizio" di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
- di comunicare, tramite il Responsabile del procedimento, quale titolare dell'ufficio di direzione del servizio alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento del servizio, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quale il nolo, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, di guisa che, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

B. OMISSIS

C. In caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti nell'offerta devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. La responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualifica come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandati nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla

estinzione del rapporto.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

D. "PASOUE", di cui all'art. 2 comma 3.2 delibera AVCP n.111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dal sistema AVCPASS dopo avere eseguito la registrazione al servizio.

E. Dichiarazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva ai sensi della legge 266/2002, con indicazione di posizioni e numeri matricola.

F. AVVALIMENTO

In caso intenda avvalersi dei requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti autonomamente da altro soggetto, il concorrente deve farne specifica dichiarazione e deve allegare la dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta:

1 - i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016;

2 - le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

A pena di esclusione, il concorrente deve allegare anche in copia il contratto in forza del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di ordine speciale e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. (N.B. In capo al soggetto ausiliario sussistono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara).

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Ulteriore dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ausiliario ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il predetto:

- a) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- b) dichiara che non partecipa alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio né in qualità di ausiliario di altro concorrente;
- c) dichiara che si obbliga nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quale è carente il soggetto concorrente nonché a mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e riconosce che è responsabile in solido con il concorrente ausiliato nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

G. SUBAPPALTO: Il concorrente deve indicare le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, entro il limite del 30% dell'importo contrattuale, così come disposto dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la S.A. non concede l'autorizzazione al subappalto.

Il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta, con l'avvertenza che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate o in difformità dalle prescrizioni del capitolato d'onori, comporta il diniego dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di sub-appalto l'aggiudicatario dovrà contestualmente far pervenire alla S.A. la documentazione necessaria atta a comprovare l'ottemperanza alle norme vigenti del contratto di sub appalto, in riferimento particolare all'art.105 del D. Lgs. 50/2016.

H. CAUZIONE PROVVISORIA. La prova della costituzione della cauzione provvisoria di €640,20 pari al 2% del valore dell'appalto, deve essere prestata in uno dei modi indicati nell'art.93 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia deve inoltre prevedere la copertura della sanzione pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, come disposto dal bando di gara al punto III.1.1 per l'importo ivi indicato.

Se prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi della legge 385 del 1995, la cauzione deve avere la durata di mesi sei e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cpv Cod. Civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della S.A.

La cauzione provvisoria inoltre deve attestare l'avvenuto pagamento del premio e deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva se il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il partecipante alla gara deve dichiarare in sede di offerta il possesso del requisito e deve documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegando alla documentazione amministrativa originale copia autentica della certificazione di qualità).

Art. 3. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «B - Offerta economica »

La seconda busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" apposta all'esterno della stessa, dovrà contenere a pena di esclusione l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

L'offerta economica consiste nell'indicazione in cifre e in lettere della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta di € 32.010,00 oltre I.V.A.

L'offerta dovrà contenere inoltre, pena esclusione, l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di RTI o Consorzi ordinari, costituiti o non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse si conformeranno alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4 CRITERI AGGIUDICAZIONE DI CUI AL PUNTO IV.2) DEL BANDO DI GARA

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 32.010,00. L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere fino alla quarta cifra decimale. In caso di discordanza fra l'offerta in cifre e quella in lettere verrà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Art.5. OMISSIS

Art.6. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

a) Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 32.010,00. Nei casi di cui la Stazione appaltante procede alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse verranno utilizzati i criteri di verifica e le modalità di cui all'art. 97 D. Lgs. 50/2016.

b) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;

c) La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua.

2. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA

a)- La Commissione di gara, il giorno e l'ora fissati dal punto IV.3.8) del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a2) provvede quindi progressivamente all'apertura dei plichi ammessi a partire dal n. 1, alla verifica della correttezza formale e del confezionamento delle buste interne «**A - Documentazione**» e «**B - Offerta economica** », ed alla numerazione delle suddette buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di

violazione delle disposizioni di gara, se ne dispone l'esclusione; diversamente si provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la firma di uno dei componenti del seggio di gara.

- b)- La Commissione di gara provvede all'apertura della busta «**A - Documentazione**» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:
- b2) che i consorzi stabili di società, e uno o più d'uno dei consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, non abbiano partecipato separatamente presentando offerte concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi;
 - b3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
 - b4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;
- c) La Commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) qualora, per qualunque motivo, la seduta debba essere interrotta o sospesa, la Commissione di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutti i plichi di gara nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara.

3. APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B – Offerta economica» E FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

L'apertura delle buste B – offerta economica si effettuerà dopo aver esaminato le documentazioni di tutte le ditte concorrenti, nella prima seduta di gara, fissata al punto IV 3.8 del Bando di gara. Qualora ciò non fosse possibile, l'apertura delle buste "B- offerta economica" si effettuerà, presso la sede, nel giorno e l'ora stabiliti dalla Commissione di gara, che saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Marsala, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della seduta. La Commissione di gara constata l'integrità delle buste interne " B- Offerta economica" contenenti le offerte, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a1) a verificare correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, espresse sia in cifre che in lettere;
 - a4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
 - a5) a verificare la presenza dell'importo degli oneri di sicurezza aziendali, indicati dal concorrente;
 - a6) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - b) ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ad eseguire l'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del medesimo articolo;
- L'esito della gara è reso noto con le pubblicazioni previste dal D. Lgs. 50/2016.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE

- a) Sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte Prima, Articolo 6, non rilevate in precedenza;
- b) Sono escluse le offerte:
 - b1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalizzati, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
 - b2) che rechino l'indicazione di offerta alla pari oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che non riportino l'indicazione della percentuale né in lettere né in cifre;
 - b3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;

b5) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti;

c) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

c1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

c2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;

c3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

c4) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

5. AGGIUDICAZIONE

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;

a2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

a3) alla comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, tramite il sistema AVCPass;

b) La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5, dello stesso Decreto;

c) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

c1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252/1998 e ss. mm. e ii;

c2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto legge n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008;

c3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

c4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può:

d1) escludere l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d2) revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

6. COMPROVA DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL D. LGS. 50/2016

6.1. OMISSIS

6.2. Mancata comprova dei requisiti

- a) Quando, dai riscontri rilevati dai dati risultanti nel sistema AVCPass, la prova di cui al precedente articolo 6.1 non confermi le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) In caso di raggruppamento temporaneo la verifica della documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo;

- c) In caso di consorzio stabile la verifica della documentazione deve riguardare il consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero consorzio;
- d) In caso di avvalimento la verifica della documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata prova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia dimostrato il possesso dei propri requisiti.

7. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La verifica delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri previsti all'art.97 del D. Lgs. 50/2016.

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

- a) Tutte le dichiarazioni richieste:
 - a1) sono rilasciate, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di proprio competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000;
- d) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte Prima, mediante una qualunque delle modalità ammesse dal D. Lgs. 50/2016; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

- a) Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (mediante PEC), in ogni caso entro il termine di 5 giorni dalla data indicata al punto IV.3.4) del bando di gara, al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di cui alla Parte Prima, Articolo 1, lettera a);
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali.

3. DISPOSIZIONI FINALI

- a) qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui al citato art. 97, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;
- b) è esclusa la competenza arbitrale;
- c) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione ai dati

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- c1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento;
- c2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- c3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- c5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- c6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- c7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196/2003;
- c8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- d) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sede di Palermo.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Francesco Patti